

PROVINCIA DI PESCARA



STATUTO

Modificato con atto consiliare n. 95 dell'1.08.2002.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

IDENTIFICAZIONE

1. La Provincia di Pescara è costituita da n. 46 comuni.
2. Il territorio esteso 122.467 ettari.

Art. 2

SEDE

1. La sede della Provincia a Pescara è in Piazza Italia, 30 Palazzo della Provincia.
2. Nella sede si riuniscono tutti gli organi provinciali.
3. La Giunta Provinciale, per esigenze particolari, può deliberare le riunioni dell'organo in altra sede. Analoga decisione può essere adottata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio per le sedute dell'organo consiliare, nonché, su specifica richiesta dei rispettivi Presidenti, per le sedute delle Commissioni Consiliari e per quelle delle consulte.

Art. 3

STEMMA - GONFALONE

1. Lo stemma ed il gonfalone della Provincia sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente Statuto.
2. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato dalla legge e dal regolamento per gli uffici.
3. L'uso dello stemma da parte di Associazioni ed Enti, operanti nella Provincia, può essere autorizzato dal Presidente della Provincia, dal Presidente del Consiglio e dagli assessori.

Art. 4

COMPITI DI INTERMEDIAZIONE, DI PROGRAMMAZIONE E DI INDIRIZZO

1. La Provincia esercita, nell'ambito del sistema degli enti locali abruzzesi, il ruolo di ente intermedio.
2. Svolge le funzioni e i compiti di cui agli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990 n. 142 e si avvale della sua autonomia statutaria normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria.
3. La Provincia pone a base della sua azione il metodo della programmazione e del coordinamento con il fine di rendere coerente e sistematica l'azione degli enti locali e della regione.
4. A tale scopo, per quanto di sua competenza: coordina le proposte dei comuni e delle comunità montane; predispone e promuove accordi di programma; collabora alla formazione della programmazione regionale quale centro di elaborazione ed armonizzazione delle proposte degli enti interprovinciali e quale referente diretto della

regione. La cooperazione dei comuni e delle province tra loro, viene attuata nell'ambito dei principi dettati dalla legge regionale.

5. Strumento fondamentale dell'azione della Provincia è il Piano Territoriale di Coordinamento, adottato in coerente connessione con il Piano Territoriale Urbanistico e con il Bilancio Pluriennale e formulato in vista di concreti progetti attuativi, verificabili nell'ambito del controllo di gestione.
6. Nel formulare le proposte di accordi di programma, la Provincia: predispone i relativi atti deliberativi; formula le previsioni di spesa; indica le modalità di intervento e di gestione nonché i criteri di ripartizione degli oneri e le possibili fonti di finanziamento; predispone le bozze di convenzione.
7. La Provincia opera, nell'ambito della normativa regionale di cui al 4 comma dell'art. 15 della L. 8 giugno 1990 n. 142, per conseguire il concorso anche obbligatorio dei Comuni e delle Comunità Montane alla formazione e all'attuazione dei Programmi Pluriennali e dei Piani Territoriali di Coordinamento.
8. La Provincia opera, nell'ambito della normativa nazionale e delle direttive comunitarie, anche attraverso gli strumenti della programmazione negoziata e della concertazione locale.
9. La Provincia, nell'esercizio delle funzioni proprie o di quelle conferite si avvale anche di attività offerte dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, attuando in sostanza un reale coinvolgimento delle organizzazioni sociali nell'esercizio del potere pubblico.
10. La Provincia promuove la realizzazione di una politica delle pari opportunità.

Art. 5

CRITERI DIRETTIVI DELL'AZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. La Provincia informa l'attività amministrativa ai principi di democrazia, trasparenza, partecipazione ed efficienza. Assume a caratteri essenziali della propria attività: l'autonomia, la collaborazione con gli altri enti e l'economicità della gestione. Favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, lo sviluppo economico e culturale nei vari settori e la crescita del livello di vita sociale. Pone la difesa dell'ambiente e delle risorse naturali fra gli obiettivi essenziali della propria azione. Organizza i propri organi e i propri uffici secondo i principi della professionalità e della responsabilità.
2. I compiti di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi ed i compiti di gestione amministrativa spettano al Direttore Generale ed ai Dirigenti della Provincia.
3. Istituisce il servizio di controllo interno e disciplina i termini e le modalità di attuazione e di verifica dei risultati dei dirigenti.

TITOLO II

I REGOLAMENTI ATTUATIVI

Art. 6

I REGOLAMENTI

1. La Provincia, in ragione dell'autonomia organizzativa, normativa e finanziaria conferitale, adotta, in conformità allo Statuto e alle leggi vigenti, i Regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza.

Art. 7

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE

1. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Provinciale e dalla Giunta Provinciale per le materie riguardanti le rispettive competenze.
2. I regolamenti soggetti a controllo preventivo di legittimità divengono esecutivi ed entrano in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi e dopo l'esame positivo dell'organo di controllo.
3. Gli altri regolamenti entrano in vigore trascorso il periodo di pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di 15 giorni consecutivi.
4. Per l'entrata in vigore dei regolamenti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 salvo che la legge non imponga un diverso e specifico iter di formazione procedimentale.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA

Capo I

ORGANI DELLA PROVINCIA

Art. 8

ORGANI ELETTIVI E NON ELETTIVI

1. Gli organi elettivi sono: il Consiglio ed il Presidente della Provincia.
2. Gli organi non elettivi sono: la Giunta, il Segretario Generale, il Direttore Generale ed i Dirigenti della Provincia.

Capo II

ORGANI ELETTIVI

Sezione I

I Consiglieri, i gruppi Consiliari e la commissione dei Presidenti di gruppo

Art. 9

CONSIGLIERE PROVINCIALE

1. Ciascun Consigliere provinciale rappresenta l'intera provincia, senza vincolo territoriale di mandato ed ha il diritto dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Provinciale e delle sue articolazioni.
2. Il Consigliere Provinciale ha diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio; ha diritto altresì ad ottenere dagli uffici, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni, gli atti e i documenti in loro possesso utili all'espletamento del suo mandato, senza che a lui possa essere opposto il segreto d'ufficio;
3. Il Consigliere per esplicitare le sue funzioni, può presentare emendamenti alle proposte di deliberazioni, nonché interrogazioni e mozioni.
4. I Consiglieri Provinciali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli, commissioni, conferenza dei Presidenti di Gruppo, Ufficio di Presidenza o, a scelta una indennità di funzione. Il Consiglio Provinciale, con propria deliberazione regola e stabilisce gli importi dei gettoni e/o delle indennità nel rispetto delle leggi vigenti.
5. Il regolamento del Consiglio prevede le modalità funzionali e gli strumenti di garanzia per

l'esercizio dei diritti attribuiti ai Consiglieri dalla Legge e dal presente Statuto.

Art. 10

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate in forma scritta dal Consigliere medesimo ed indirizzate al Presidente del Consiglio.
2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga del consigliere con le modalità previste dalla legge.

Art. 11

DECADENZA PER ASSENZA

1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro 30 giorni dalla stessa.
2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'arco dell'anno senza giustificato motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso.
3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio che dopo la trattazione può dichiarare la decadenza stessa con voto espresso secondo le modalità previste dal 3° comma dell'art. 4 della L. 142/1990. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni dall'adozione.

Art. 12

CONSIGLIERE ANZIANO

1. Il Consigliere Anziano è quello che ha riportato la cifra individuale elettorale più alta (in termini percentuali), con esclusione del Presidente neo eletto e dei restanti candidati alla carica di Presidente, proclamati Consiglieri Provinciali ai sensi dell'art. 9, comma 7 della Legge 25.3.1993, n° 81.

Art. 13

GRUPPI CONSILIARI

1. Ciascuna formazione politica presente in Consiglio può costituirsi in gruppo autonomo.
2. Ciascun Consigliere ha diritto di costituire con altri Consiglieri un gruppo Consiliare e di concorrere all'elezione dei Presidenti di Gruppo.
3. Ciascun gruppo elegge i Presidenti di Gruppo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari.
4. Fino al momento in cui un gruppo non procede all'elezione di cui al comma 3, è considerato Presidente di Gruppo il Consigliere eletto che ha riportato la cifra elettorale individuale più alta.
5. Il Regolamento del Consiglio e quello di contabilità disciplinano la dotazione di risorse da destinare a ciascun Gruppo Consiliare nell'ambito delle previsioni programmatiche e di Bilancio, in modo da garantire un minimo uguale per ciascun gruppo e risorse ulteriori commisurate al numero dei Consiglieri del gruppo medesimo. Il Regolamento inoltre disciplina le modalità di rendicontazione delle spese sostenute direttamente o indirettamente da ciascun gruppo nonché le relative forme di pubblicità.

Art. 14

LA COMMISSIONE CONSILIARE DEI PRESIDENTI DI GRUPPO

1. La Commissione Consiliare dei Presidenti di Gruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio Provinciale o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente che svolge le funzioni vicarie di Presidente. In caso di assenza del Presidente e del Vice presidente Vicario, la Commissione è presieduta dall'altro Vice Presidente.
2. Alla Commissione possono essere invitati uno o più Presidenti di Commissioni Consiliari.
3. La Commissione è convocata: antecedentemente ad ogni seduta consiliare per esaminare gli argomenti all'ordine del giorno e per ordinare i lavori della seduta medesima, nonché per programmare il calendario di quelle successive e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, in relazione:
 - a) a situazioni di urgenza o di particolare rilievo che comportino l'opportunità di un preventivo esame da parte delle rappresentanze politiche;
 - b) a compiti di rappresentanza dell'Ente in occasione sia di manifestazioni esterne che di iniziative in sede;
 - c) nel caso in cui sorgano questioni rilevanti di procedura o di interpretazione delle norme del Regolamento del Consiglio o comunque attinenti al suo funzionamento;
 - d) quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno tre Presidenti di Gruppo.
4. Qualora la Commissione per qualsiasi motivo non sia stata convocata antecedentemente alla seduta del Consiglio, il Presidente è tenuto a darne motivata giustificazione all'inizio della relativa seduta, che può ugualmente svolgersi salvo mozione contraria del Consiglio.

Sezione II

Il Consiglio Provinciale

Art. 15

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Provinciale é composto:
 - a) dal Presidente della Provincia;
 - b) dai Consiglieri Provinciali eletti.
2. Ai lavori del Consiglio Provinciale partecipano:
 - a) il Presidente della Provincia;
 - b) i Consiglieri Provinciali;
 - c) gli Assessori;
 - d) il Segretario Generale.
3. Il diritto di voto spetta ai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) dei commi precedenti..
4. Fermo restando il disposto di cui al comma precedente, sono previste, in ossequio al principio della partecipazione all'attività amministrativa, le figure di "invitati esterni" ai lavori del Consiglio. Tali figure potranno essere individuate nei vari settori della società civile, fermo restando che almeno un invitato dovrà essere espressione del mondo studentesco.
5. Le modalità di invito e di individuazione sono disciplinate da apposita norma regolamentare.

Art. 16

COMPETENZE

1. Il Consiglio Provinciale rappresenta la collettività provinciale; determina l'indirizzo politico, sociale ed economico della Provincia e ne controlla l'attuazione; vigila sul buon

andamento dell'Amministrazione Provinciale con i mezzi e secondo i criteri indicati nel presente Statuto e nei Regolamenti.

2. Il Consiglio adempie alle funzioni specificatamente demandategli dal presente Statuto, dalle leggi Statali e Regionali e particolarmente dall'art. 32 della L. n° 142 del 1990.
3. Il Consiglio Provinciale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa con risorse finanziarie proprie.
4. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti, il Regolamento disciplinante il suo funzionamento con il quale definisce le modalità attraverso le quali vanno individuati i servizi, le attrezzature, le risorse umane e finanziarie di cui dotare il Consiglio.
5. Le strutture e le risorse umane e finanziarie devono essere rapportate alle disponibilità dell'ente e alle previsioni programmatiche del bilancio.

Art. 17

DISCUSSIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

1. Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro i 30 giorni successivi, il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

Art. 18

PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO ALLA DEFINIZIONE, ALL'ADEGUAMENTO ED ALLA VERIFICA PERIODICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

1. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente della Provincia e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
2. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene entro il 30 di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77.
3. Il Consiglio, entro lo stesso termine, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Presidente della Giunta a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 19

PRIMA ADUNANZA - ADEMPIMENTI VARI

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Provinciale deve essere convocata dal Presidente della Provincia entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine anch'esso perentorio di dieci giorni dalla data di convocazione.

2. In detta adunanza il Consiglio, presieduto dal Consigliere anziano di cui al precedente art. 12, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, deve procedere, con voto palese, alla convalida di tutti i Consiglieri, compreso il Presidente della Provincia ed alla eventuale loro surrogazione nei casi previsti dalla Legge.
3. Successivamente, si passa all'elezione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale, nella composizione e con i metodi specificati nel successivo art. 20.
4. Non appena eletto il Presidente del Consiglio, la seduta prosegue sotto la sua presidenza. terminate le elezioni per l'Ufficio di Presidenza, il Presidente del Consiglio invita il Presidente della Provincia a comunicare i nominativi dei componenti la Giunta Provinciale, tra cui uno che deve avere le funzioni di Vice Presidente.

Art. 20

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Nella sua prima adunanza il Consiglio Provinciale, subito dopo la proclamazione degli eletti, procede all'elezione nel proprio interno dell'Ufficio di Presidenza composto da un Presidente e da due Vice Presidenti, di cui uno in rappresentanza della minoranza consiliare.
2. All'elezione del Presidente si procede con una prima votazione collegiale a scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. In caso di esito infruttuoso, si procederà, nella medesima seduta, sempre a scrutinio segreto, con votazione successiva a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, da ripetersi ad oltranza ove si rendesse necessario. Prima dell'inizio della votazione, il Presidente Consigliere Anziano darà comunicazione al Consiglio delle candidature pervenute secondo le modalità e nei termini sanciti dal Regolamento. Ciascun Consigliere può presentare la propria candidatura.
3. Con successive e separate votazioni a scrutinio segreto, prima la maggioranza e subito dopo la minoranza, procederanno, a maggioranza assoluta dei votanti, all'elezione dei due Vicepresidenti. Prima dell'inizio di ciascuna votazione, il Presidente darà comunicazione al Consiglio delle candidature pervenute secondo le modalità e nei termini sanciti dal Regolamento. Ciascun Consigliere può presentare la propria candidatura.
4. Con ulteriore votazione in seduta plenaria a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di votanti, il Consiglio designa quale tra i due Vice Presidenti eletti ai sensi del precedente comma svolgerà stabilmente le funzioni vicarie del Presidente.
5. Il Presidente della Provincia, pur partecipando alle votazioni per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, non è eleggibile ad alcuna carica dello stesso.
6. Il Presidente e gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza durano in carica l'intero turno legislativo e sono revocabili, sulla base di una mozione motivata e sottoscritta da almeno 9 Consiglieri, con le stesse modalità con cui sono stati eletti, espresse con voto palese.
7. In tale ipotesi il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, deve procedere nella stessa seduta o in quella immediatamente successiva, all'elezione della figura revocata. Nel caso di nuova elezione nella stessa seduta, ciascun Consigliere può, fermo restando quanto disposto nel 1° e 3° comma del presente articolo ed in deroga a quanto stabilito dal Regolamento, presentare la propria candidatura.
8. Quanto disposto nel comma precedente si applica anche nei casi in cui la necessità di una nuova elezione derivi da causa diversa dalla revoca.
9. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale ha il compito di:
 - a) Predisporre il calendario di attività dello stesso in caso di mancato accordo tra i Presidenti dei Gruppi;
 - b) Organizzare l'attività del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;
 - c) Pronunciarsi sulle questioni di interpretazione del Regolamento, fatta eccezione per quelle insorte durante le sedute del Consiglio Provinciale;
 - d) proporre al Consiglio le modifiche e/o le integrazioni al Regolamento del Consiglio stesso e delle Commissioni, anche sulla base delle iniziative dei Consiglieri.

Art. 21

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale:
 - a) ha la rappresentanza del Consiglio, presiede l'Assemblea e ne dirige i lavori, anche avvalendosi dei Vicepresidenti;
 - b) predispone, sentiti i Vicepresidenti, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo ed il Presidente della Provincia, l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio;
 - c) convoca il Consiglio;
 - d) attiva le Commissioni Consiliari, tenendo conto delle indicazioni dei Presidenti di Gruppo, coordina il loro lavoro e ne riceve le conclusioni;
 - e) fissa la data delle riunioni del Consiglio, consultati il Presidente della Provincia e la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, fermo restando quanto sancito dal comma 9 dell'articolo precedente;
 - f) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere, del Regolamento del Consiglio e proclama la volontà consiliare;
 - g) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare l'accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun Consigliere;
 - h) si pronuncia sulle questioni di interpretazione del Regolamento insorte durante le sedute del Consiglio anche avvalendosi del Segretario Generale;
 - i) riceve istanze e comunicazioni provenienti dalle comunità amministrative, e le sottopone all'attenzione dei Gruppi Consiliari e del Consiglio.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni saranno ricoperte dal Vicepresidente che svolge funzioni vicarie.
3. L'altro Vicepresidente svolge le funzioni di segretario dell'Ufficio di Presidenza, con i compiti previsti dal Regolamento. In caso di assenza contemporanea del Presidente e del Vicepresidente adempiente funzioni vicarie, esercita le funzioni presidenziali.
4. In caso di impedimento temporaneo dell'intero Ufficio di Presidenza, le funzioni presidenziali saranno svolte dal Consigliere anziano.
5. Al Presidente del Consiglio Provinciale è riconosciuta un'indennità di funzione pari al 65% di quella percepita dal Presidente della Provincia.
6. Le indennità di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con i gettoni di presenza di cui alla legge 265/99.

Art. 22

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio Provinciale può deliberare in una prima convocazione, se interviene almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati; nella prevista seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualora vi intervenga il terzo dei Consiglieri.
2. Per la determinazione del quorum necessario per la validità della seduta, sino a che non sia richiesta la verifica dell'esistenza del numero legale, si considerano presenti i Consiglieri in aula al momento della formale dichiarazione di apertura della seduta che deve avvenire al più tardi entro un'ora da quella fissata nella convocazione. In assenza del numero legale, in avvio di seduta o nel corso della stessa, il Presidente del Consiglio può sospendere i lavori per un tempo massimo di dieci minuti.
3. Le convocazioni vengono effettuate dal Presidente del Consiglio mediante avvisi scritti al Consigliere nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio
4. Nessuna proposta può essere sottoposta alla trattazione del Consiglio se non viene, 24

ore prima, depositata nell'Ufficio di Segreteria, a disposizione dei Consiglieri, con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

5. Le proposte di deliberazione depositate in ritardo rispetto ai termini del precedente comma 4, possono essere sottoposte, in seduta di prima convocazione, alla trattazione del Consiglio, previa prospettazione, da parte del Presidente del Consiglio, della loro urgenza e previa votazione favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 23

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza.
2. Per la validità della votazione occorrono, in ogni caso, almeno quattro voti favorevoli.
3. Non si computano per la determinazione del numero dei votanti:
 - a - coloro che si astengono dal partecipare alla votazione;
 - b- coloro che escono dalla sala prima della votazione;
4. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte esclusivamente dal Presidente del Consiglio stesso e dal Segretario.

Art. 24

OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Il Presidente della Provincia, gli Assessori ed i Consiglieri Provinciali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono e verso gli stabilimenti da loro amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratti d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro parenti od affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.
3. Le disposizioni, di cui ai commi precedenti, si applicano anche al Segretario Generale.

Sezione III

Commissioni, consulte, gruppi di lavoro

Art. 25

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo. Le Commissioni Consiliari permanenti sono quelle individuate dal Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari. Tra esse è prevista l'istituzione della Commissione di Vigilanza.
2. Alla costituzione delle Commissioni si provvede mediante delibera consiliare che ne determina il numero e le competenze per materia. Il Regolamento Consiliare determina le attribuzioni e le competenze delle Commissioni. Il Regolamento delle Commissioni Consiliari ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione.
3. Il Presidente ed i componenti la Giunta hanno il diritto e, se richiesto, l'obbligo di intervenire alle sedute delle Commissioni senza diritto di voto.
4. Le Commissioni hanno funzioni consultive, istruttorie, propositive e di controllo. Nelle

materie di rispettiva competenza, le Commissioni vigilano e, qualora lo ritengano opportuno, riferiscono al Consiglio.

5. Per lo svolgimento delle funzioni, le Commissioni possono disporre l'audizione dei dirigenti o dei responsabili degli uffici e dei servizi della Provincia che hanno l'obbligo di prestare il proprio supporto tecnico ai lavori delle Commissioni.
6. Le Commissioni possono altresì disporre l'audizione di rappresentanti della Provincia in Enti, Istituzioni, Aziende.
7. Il rifiuto dei rappresentanti di cui al precedente comma di partecipare all'audizione può essere causa di revoca del mandato.
8. Le Commissioni possono consultare le rappresentanze della Società Civile ed avvalersi della collaborazione di Enti, Associazioni e Istituzioni.
9. Le Commissioni hanno inoltre le facoltà di disporre e programmare, nelle materie di propria competenza, indagini conoscitive e di chiedere la esibizione di atti e documenti dagli Uffici e dalle Aziende ed Enti dipendenti, senza che sia loro opposto il segreto d'ufficio.
10. Nelle sedute delle Commissioni Consiliari, può essere data risposta alle interrogazioni ed alle mozioni, nelle forme e nei casi previsti dal Regolamento.

Art. 26

COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

1. Su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri Provinciali, il Consiglio può istituire Commissioni Consiliari Speciali su materie specifiche che interessino la Provincia con compiti di indagini ed udienze conoscitive su questioni particolarmente complesse. In questo caso, l'ufficio di Presidenza, se almeno un terzo dei Consiglieri lo richiede, inserisce l'argomento all'ordine del giorno del primo Consiglio utile.
2. Con l'atto costitutivo si nominano il Presidente, i membri della Commissione ed il Segretario e si fissano:
 - a - l'oggetto dell'attività della Commissione;
 - b - il termine per la formulazione della proposta.
3. Qualora la Commissione non formuli la proposta nei tempi previsti, il Consiglio Provinciale ne dichiara la decadenza, ovvero proroga i termini per giustificate ragioni, nella prima seduta utile successiva alla scadenza del termine.

Art. 27

CONSULTE E GRUPPI DI LAVORO

1. Per singoli oggetti o singole materie, il Consiglio nomina consulte o gruppi di lavoro che possono essere composti da consiglieri, esperti, funzionari provinciali e cittadini, espressioni di categorie, di zone e di settori in grado di dare un contributo all'approfondimento di questioni di interesse provinciale.

Art. 28

INIZIATIVA DELIBERATIVA

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta:
 - a - al Presidente della Giunta,
 - b - alla Giunta Provinciale,
 - c - alle Commissioni Consiliari,
 - d - a ciascun Consigliere Provinciale,
 - e - a cinque Consigli Comunali per i Comuni fino a 3.000 abitanti,

- f - a tre Consigli Comunali per i Comuni fino a 5.000 abitanti,
- g - a due Consigli Comunali per i Comuni fino a 15.000 abitanti,
- h - ad un Consiglio Comunale per i Comuni oltre 15.000 abitanti,
- i - a 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia,
- l - ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 del successivo articolo 58.

2. Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione e assicura forme di assistenza tecnica da parte degli Uffici Provinciali.

Art. 29

ESAME IN COMMISSIONE

1. Ogni proposta di deliberazione di cui al precedente articolo, è affidata dalla Presidenza della Provincia alla Presidenza del Consiglio per la successiva assegnazione, nei termini previsti dal Regolamento, ad una Commissione Consiliare in ragione della prevalente competenza.
2. Nel caso in cui la proposta di deliberazione non risulti attribuibile alla competenza delle Commissioni Consiliari, la stessa è rimessa alla competenza della commissione Presidenti di Gruppo.
3. Il Regolamento del Consiglio stabilisce le modalità di esame delle proposte da parte delle Commissioni.

Art. 30

COMITATO E COMMISSIONE PER LA PARI OPPORTUNITA'

1. La Provincia istituisce, regolamentandone le attività e le modalità di elezione, il comitato per la pari opportunità così composto:
 - Il Presidente della Provincia o suo delegato;
 - N. 1 consigliere di maggioranza;
 - N. 1 consigliere di minoranza;
 - N. 5 esperti nominati dalla Giunta Provinciale di cui almeno uno del settore personale;
 - N. 5 rappresentanti delle OO.SS. Aziendali maggiormente rappresentative in campo nazionale.
2. La Provincia istituisce, regolamentandone le attività e le modalità di elezione, la commissione per le pari opportunità con l'intento di promuovere ed attuare la realizzazione di una politica in linea con la normativa CEE e con la L. 125/91. Essa è composta da:
 - Il Presidente della Provincia o suo delegato;
 - Dalle donne presenti in Consiglio Provinciale;
 - Da un Consigliere Comunale donna eletta nei comuni della Provincia e nominata dall'ANCI;
 - N. 6 donne, indicate dai Presidenti dei Gruppi Consiliari;
 - N. 5 donne rappresentanti le associazioni del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, dell'imprenditoria, della cooperazione e dell'industria;
 - N. 3 donne designate dagli ordini professionali
 - N. 6 donne designate dalle associazioni e dai movimenti femminili;
 - N. 4 donne designate dalle confederazioni sindacali e di categoria provinciali;
 - N. 1 donna rappresentante delle minoranze etniche presenti nel territorio provinciale.
3. Il Comitato e la Commissione durano in carica fino alla fine della legislatura.

Sezione IV

La Giunta Provinciale e il Presidente (composizione, elezione, cessazione)

Art. 31

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede e da un numero massimo di 8 Assessori.

Art. 32

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E NOMINA DEGLI ASSESSORI

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto. Oltre che Presidente della Giunta, egli è componente di diritto del Consiglio Provinciale.
2. Il Presidente nomina gli Assessori, tra cui uno con funzioni di Vice Presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio Provinciale, con le modalità e nei tempi previsti nel precedente art. 19.

Art. 33

DURATA IN CARICA DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. In tali ipotesi, la Giunta, oltre che il Consiglio, rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Provincia.
3. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, il quale, in tale ipotesi, ha diritto alla relativa indennità di carica.
4. Le dimissioni del Presidente, da presentarsi in forma scritta, diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, trascorso il termine di venti giorni dalla loro comunicazione al Consiglio.
5. Lo scioglimento del Consiglio comporta in ogni caso la decadenza del Presidente e della Giunta.

Art. 34

REVOCA E DIMISSIONI DEGLI ASSESSORI

1. Il Presidente può revocare uno o più Assessori e nominarne in sostituzione altri dandone motivata comunicazione al Consiglio.
2. Le dimissioni degli Assessori vanno presentate in forma scritta al Presidente della Giunta, sono irrevocabili ed immediatamente esecutive.

Sezione V

Competenze e funzionamento della Giunta

Art. 35

COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Presidente all'amministrazione della Provincia ed opera

attraverso deliberazioni collegiali. Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalle Leggi e dal presente Statuto al Consiglio ed al Presidente della Provincia.

2. Svolge con il Presidente attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, al quale il Presidente stesso, sentita la Giunta, riferisce annualmente sull'attività svolta.

Art. 36

FUNZIONAMENTO

1. L'attività della Giunta è collegiale, fermo restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata dal Presidente che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Presidente dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della Stessa.

Art. 37

ASSESSORI

1. Il Presidente ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organizzativamente per gruppi di materie e con delega a firmarne gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Presidente uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Presidente può revocare o modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali revoche o modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Gli Assessori, ciascuno per le deleghe loro affidate riferiscono in merito e formulano proposte alla Giunta. Illustrano al Consiglio, in nome e per conto della Giunta stessa, le proposte di programma, nonché di atti fondamentali e di settore. Rispondono alle interrogazioni ed alle interpellanze presentate dai Consiglieri. Si rapportano ai dirigenti degli Uffici per l'attuazione degli obiettivi, esercitando all'uopo anche i conseguenti riscontri.
6. Gli Assessori, sempre nell'ambito delle attribuzioni, si collegano con le espressioni della società civile per coglierne le istanze ed i bisogni da soddisfare attraverso l'azione amministrativa.

Art. 38

ADUNANZA E DELIBERAZIONI

1. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei membri in carica e con la maggioranza assoluta dei voti validi.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal Regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono effettuate in forma palese.
3. Le deliberazioni sono sottoscritte esclusivamente dal Presidente e dal Segretario.

Art. 39

ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL'INVITATO ESTERNO AI LAVORI DELLA GIUNTA

1. Fermo il disposto del secondo comma, prima parte del precedente articolo, é prevista, in ossequio al principio di massima trasparenza dell'attività amministrativa, la possibilità di invitare ad assistere ai lavori dell'Organo Esecutivo, su invito del Presidente di concerto con la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, un membro del Consiglio Provinciale ovvero un rappresentante degli Organi di Stampa, di Enti Pubblici, di Associazioni Private e/o Sociali o anche singoli cittadini.
2. Le modalità di invito sono disciplinate da apposita norma regolamentare.

Sezione VI

Competenze del Presidente e del Vicepresidente

Art. 40

COMPETENZE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta formulandone gli ordini del giorno, sovrintende all'andamento generale dell'Ente per quanto attiene al funzionamento complessivo degli uffici e dei servizi, nonché all'esecuzione degli atti.
2. Assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo della Giunta promuovendo e coordinando l'attività dell'organo collegiale e dei singoli Assessori.
3. Compete al Presidente:
 - a – agire e resistere in giudizio; sottoscrivere transazioni in nome e per conto dell'Ente, previa deliberazione della Giunta ritualmente esecutiva;
 - b – promuovere, concludere e approvare ai sensi di legge gli accordi di programma svolgendo anche funzioni di vigilanza sulla loro esecuzione;
 - c – emettere provvedimenti monocratici;
 - d – rappresentare l'Ente nelle assemblee dei consorzi e delle società di cui la Provincia fa parte. Tale attribuzione può essere delegata ad altri membri della Giunta, Consiglieri;
 - e – sulla base degli indirizzi del Consiglio, la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
 - f – indire i referendum consultivi e proclamarne l'esito;
 - g – impartire direttive al Segretario Generale e/o al Direttore Generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - h – la nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi, la definizione e l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e di quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge n. 142/90, nonché dallo Statuto e regolamenti provinciali.

Art. 41

VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione, decesso, decadenza e rimozione. Inoltre, coopera con il Presidente nel coordinare l'attività della Giunta.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 42

PRINCIPI

1. Le unità organizzative della Provincia sono articolate ed organizzate secondo uno schema flessibile, in grado di corrispondere ai programmi approvati dal Consiglio Provinciale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.
2. La responsabilità dei dipendenti provinciali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite ed è individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore.
3. Gli organi elettivi indicano gli indirizzi, verificano e controllano la conformità della gestione di detti indirizzi.

Art. 43

IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è il referente apicale delle competenze proprie della funzione gestionale attribuita ai dirigenti ed esercita una funzione di sovrintendenza e coordinamento dei dirigenti e dell'intera struttura tecnica e burocratica dell'Ente, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Provincia.
2. Le funzioni del Direttore Generale possono essere affidate dal Presidente della Provincia al Segretario Provinciale.
Al di fuori di quanto previsto dal comma precedente, il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Provincia, al di fuori della dotazione organica, previa deliberazione della Giunta Provinciale e stipulazione di contratto di lavoro a tempo determinato di durata comunque non superiore a quella del mandato del Presidente della Provincia.
3. I rapporti e la distinzione di funzioni fra Direttore Generale e Segretario Generale, sono stabiliti dalla legge, fermo restando che è esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica dell'uno dall'altro. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le funzioni proprie dello stesso sono espletate dal Segretario Generale, limitatamente a quelle di coordinamento e sovrintendenza.

Art. 44

NOMINA DEI DIRIGENTI

1. Il Presidente della Provincia nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali sentito il Segretario e il Direttore Generale, in base anche a criteri di professionalità.
2. L'attribuzione delle funzioni di cui al 1° comma, può avvenire anche nei confronti di soggetti esterni mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, di contratto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da coprire fatta eccezione per l'età.

Art. 45

VICESEGRETARIO GENERALE

1. Il Vicesegretario Provinciale esercita le funzioni vicarie del Segretario Provinciale, coadiuvandolo. Lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza ed impedimento.
2. Il Vicesegretario Generale deve possedere, tra i vari requisiti prescritti dal Regolamento, anche quelli richiesti dalla Legge per la partecipazione al concorso di Segretario

Provinciale.

CAPO IV

DECENTRAMENTO-CIRCONDARI

Art. 46

CIRCONDARI

1. La Provincia attua il decentramento degli uffici e dei servizi anche attraverso i circondari i cui confini sono indicati in allegato all'apposito Regolamento .
2. Il circondario comprende l'intero territorio di più comuni caratterizzati da un livello di omogeneità geografica ed economico-sociale tale da farne l'ambito ottimale per la organizzazione di attività amministrative di livello sovracomunale, per l'erogazione di servizi, per la programmazione di zona in funzione di quella provinciale e per il concreto esercizio delle diverse forme di collaborazione amministrativa previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il circondario costituisce l'ambito nel quale la Provincia, con apposito Regolamento:
 - Istituisce uffici decentrati multifunzionali ai quali il cittadino può rivolgersi nei suoi rapporti con la Provincia;
 - Coordina la collaborazione fra Comuni promuovendo anche accordi di programma circondariali e unioni di Comuni;
 - Istituisce l'Assemblea dei Sindaci.

Art. 47

FUNZIONI

1. I circondari avvicinano gli uffici ed i servizi agli Enti, ai cittadini e facilitano la partecipazione, fungendo anche da comprensori di consultazione.

Art. 48

MEZZI

1. La Provincia procede alla istituzione di proprie strutture regolandone altresì le funzioni ed i servizi con delibera del Consiglio Provinciale.

TITOLO IV

I SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI

CAPO I

COMPETENZE

ART. 49

SERVIZI PROVINCIALI

1. La Provincia gestisce i servizi mediante le strutture e con le forme che assicurano la

migliore efficienza, ricercando anche la collaborazione con i privati.

2. La Provincia puo' partecipare con quote o azioni a societa' di capitali a prevalente capitale pubblico locale, i cui fini statutari comprendano l'erogazione di servizi dei quali puo' usufruire la popolazione della Provincia nonche' attivita' socialmente ed economicamente rilevanti ogni qual volta il ricorso a forme quali l'azienda speciale o l'istituzione non risulti opportuno.

3. Le deliberazioni relative all'assunzione e alla gestione diretta o indiretta di servizi e quelle comunque relative alla partecipazione a societa' di capitali sono corredate da una relazione del Collegio dei revisori dei conti che illustra gli aspetti finanziari ed economici della proposta.

4. Le deliberazioni di cui al comma 3 individuano le garanzie di trasparenza, accesso, partecipazione e controllo che devono essere assicurate sia da societa' di capitali cui la Provincia partecipa sia da eventuali concessionari in relazione alla gestione di servizi pubblici.

ART. 49 bis

CONTROLLO SULLA PARTECIPAZIONE A FORME SOCIETARIE

1. Il Presidente della Provincia o coloro che rappresentano la Provincia in una societa' di capitali riferiscono annualmente al Consiglio provinciale in occasione di un'apposita sessione dedicata all'analisi dell'andamento delle societa' cui la Provincia partecipa.

CAPO II

AZIENDE SPECIALI

ART. 50

REQUISITI DELLO STATUTO

1. Il Consiglio provinciale subordina l'approvazione dello Statuto delle Aziende speciali all'accoglimento, da parte di ciascun progetto di Statuto, dei principi di unitarieta' con l'indirizzo generale della Provincia, assicurata dal Presidente dell'Azienda; di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi, e poteri di gestione attribuiti al Direttore e ai dirigenti, di responsabilita' e di gerarchia nell'organizzazione interna dell'Azienda.

ART. 50 bis

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione delle Aziende speciali e' composto dal Presidente e da 4 componenti, eletti dal Consiglio provinciale fuori dal proprio seno, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilita' al Consiglio provinciale.

2. Fatta eccezione per il Presidente, la meta' dei componenti sono proposti al Presidente della Provincia dagli ordini professionali interessati, individuati dal regolamento del Consiglio in ragione delle funzioni svolte dall'azienda. Il regolamento precisa altresì i requisiti che devono possedere i membri del Consiglio di amministrazione e il Presidente nonche' le modalita' di verifica di tali requisiti e le modalita' di presentazione delle candidature.

ART. 50 ter
ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio provinciale prima dell'elezione degli altri componenti del Consiglio di amministrazione, che avviene nella stessa seduta.

ART. 50 quater
RIMOZIONE DELLE CAUSE DI INCOMPABILITA'

1. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri provinciali.

ART. 50 quinquies
DURATA IN CARICA DEL PRESIDENTE
E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione delle aziende speciali durano in carica quanto il Consiglio provinciale.

2. Le funzioni del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di amministrazione sono prorogate fino alla nomina dei successori.

ART. 50 sexies
DIRETTORE

1. Il Direttore dell'Azienda speciale cui compete la rappresentanza legale dell'Azienda, è nominato in base alle disposizioni dello statuto dell'azienda che può prevedere la figura del Vice direttore

ART. 50 septies
REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

1. Il Consiglio provinciale può revocare il Presidente o membri del Consiglio di amministrazione solo per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o persistente contrasto rispetto all'indirizzo generale della Provincia. La revoca è approvata dal Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati a seguito di una mozione motivata presentata dalla Giunta o da un terzo dei consiglieri. Nella stessa seduta si procede all'elezione del sostituto o dei sostituti.

2. La Giunta o un terzo dei consiglieri può proporre mozione motivata di sfiducia costruttiva contro il Presidente e l'intero consiglio di amministrazione dell'Azienda. La mozione contiene altresì i nomi del nuovo Presidente e degli altri membri del Consiglio di amministrazione.

ART. 50 octies
RAPPORTI DELL'AZIENDA CON LA PROVINCIA

1. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle Aziende speciali sono approvati dal Consiglio provinciale, che ne valuta la conformità rispetto agli indirizzi da esso dettati, nel corso di un'apposita sessione che precede quella dedicata all'approvazione

dei bilanci, dei programmi e del conto consuntivo della Provincia.

2. Il regolamento di contabilità della Provincia detta le norme per il coordinamento delle contabilità e dei bilanci della Provincia e delle Aziende speciali.

CAPO III ISTITUZIONI

ART. 51 NORME GENERALI

1. La Provincia di Pescara, per l'esercizio di servizi culturali e sociali senza rilevanza imprenditoriale, può costituire una o più istituzioni.
2. L'istituzione è organismo strumentale della Provincia dotato di autonomia gestionale.
3. L'istituzione è costituita con delibera del Consiglio Provinciale.

ART. 51 bis ORGANI

1. Sono organi dell'istituzione:
 - a) il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Direttore
2. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione, composto complessivamente da un massimo di 5 membri, sono nominati dal Consiglio Provinciale.
3. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione durano in carica quanto il Consiglio Provinciale.
4. Il Consiglio Provinciale può revocare il Presidente dell'Istituzione ed i singoli membri o l'intero Consiglio di amministrazione con provvedimento motivato a seguito di mozione presentata da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati.
5. Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale dell'istituzione, è nominato dal Presidente della Provincia, per un periodo di tre anni fatta salva la possibilità di conferma, tra i dipendenti di ruolo della Provincia o, previa deliberazione autorizzativa di Giunta, con incarico a soggetti esterni secondo le modalità previste dal regolamento per gli incarichi di collaborazione esterna.

Art.51 ter ORGANIZZAZIONE INTERNA

1. L'organizzazione interna di ciascuna istituzione è disciplinata dal regolamento sulla base dei principi stabiliti dal presente Statuto.
2. Il personale appartiene al ruolo unico provinciale ed è assegnato dalla Provincia a ciascuna Istituzione sulla base dei programmi triennali di attività deliberati dall'istituzione e approvati dal Consiglio provinciale.
3. L'assegnazione del personale all'Istituzione avviene con le modalità previste dal regolamento di organizzazione della Provincia.
4. La disciplina dello statuto giuridico e del trattamento economico del personale è quella del personale della Provincia.

Art.51 quater COMPETENZE DEGLI ORGANI

1. Spetta al consiglio di amministrazione deliberare, nell'ambito delle finalità e degli indirizzi generali dettati dal Consiglio provinciale, il bilancio preventivo, annuale e pluriennale, i programmi generali e settoriali, ad eccezione per gli ordinativi di spesa che il regolamento dell'Istituzione attribuisce alla competenza del Direttore.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione rappresentare l'istituzione,

convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione, proporre ad esso gli indirizzi dell'attività, coordinandola con quella della Provincia avanzare proposte di deliberazione.

3. Il Presidente può, nei casi di urgenza, sotto la sua responsabilità, adottare atti di competenza del Consiglio di amministrazione da sottoporre alla ratifica di questo nella prima seduta successiva all'adozione.
4. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione, formula pareri e proposte, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio ed ai provvedimenti del Presidente.

Art.51 quinquies

NORME CONTABILI

1. La Provincia di Pescara, con la delibera di costituzione dell'Istituzione ne determina le finalità e gli indirizzi ed approva il Regolamento sull'ordinamento ed il funzionamento.

1. La Giunta conferisce il capitale di dotazione, determina la dotazione organica e assegna le risorse strumentali.
2. L'istituzione deve informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti e ne risponde ai sensi delle leggi vigenti.
3. La Provincia di Pescara, mediante apposite delibere consiliari, approva gli atti fondamentali dell'Istituzione.
4. Sono atti fondamentali:
 - a) il bilancio annuale;
 - b) il rendiconto;
 - c) il piano programma annuale.
5. La verifica dei risultati di gestione è di competenza del Consiglio Provinciale.
6. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle istituzioni anche attraverso forme di contabilità economica.
7. Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dal trasferimento annuale della Provincia, dalle tariffe dei servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.
8. La Provincia provvede ad assicurare la copertura, a carico del bilancio provinciale, degli eventuali costi sociali.
9. Il Collegio dei Revisori della Provincia esercita funzioni anche nei confronti dell'Istituzione.
10. Le istituzioni possono essere costituite anche sulla base di accordi con altri Enti locali per la gestione di servizi di interesse metropolitano. La convenzione disciplina, anche in deroga a quanto previsto dallo Statuto, la costituzione ed il funzionamento dell'Istituzione e la nomina dei suoi organi.

Art.51 sexies

REGOLAMENTO

1. Il regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione e sottoposto all'approvazione del Consiglio provinciale disciplina l'ordinamento ed il funzionamento degli organi, le modalità di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura ed il funzionamento dell'Istituzione.

TITOLO V

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Art. 52

RINVIO

1. La Provincia, per conseguire uno o più obiettivi di interesse comune, per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati, per definire e attuare opere ed interventi che richiedano azione integrata e coordinata può avvalersi delle disposizioni vigenti di legge in relazione ai rapporti con altri soggetti pubblici e/o privati.

TITOLO VI

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

CAPO I

FORME DI PARTECIPAZIONE DELLA POPOLAZIONE

Art. 53

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

1. La Provincia, ai fini di garantire l'effettivo concorso della popolazione all'attività politico-amministrativa, valorizza le libere forme associative e favorisce, nell'esercizio delle sue funzioni, organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale.
2. Ai fini suddetti, la Provincia mantiene, attraverso i propri organi e mediante le più idonee forme di consultazione, il collegamento con le organizzazioni sociali per la elaborazione dei propri piani e programmi.
3. Favorisce, infine, lo sviluppo delle libere forme associative anche mediante compartecipazione, secondo i criteri e le modalità stabiliti da apposito Regolamento.

Art. 54

I SOGGETTI

1. I soggetti della partecipazione sono:
 - a – le rappresentanze provinciali delle organizzazioni nazionali o regionali a carattere economico, sociale e culturale che ne facciano espressa richiesta;
 - b – le organizzazioni e le associazioni a carattere provinciale con non meno di 1000 aderenti, residenti nei Comuni della Provincia, che ne facciano espressa richiesta, allegando l'elenco degli aderenti;
 - c - gli organismi scolastici territoriali
 - d - i Circondari Provinciali di cui all'art. 46
 - e - la conferenza dei sindaci prevista dal successivo articolo 55.

Art. 55

CONFERENZA DEI SINDACI

1. La Provincia istituisce la conferenza dei Sindaci quale organo di partecipazione e quale organo consultivo per la realizzazione dei programmi, per la individuazione e la progettazione di opere di rilevante interesse provinciale.
2. Nel caso che l'intervento su cui viene richiesto il parere consultivo sia di interesse di uno o più Circondari Provinciali, la conferenza sarà costituita solo dai Coordinamenti permanenti dei Circondari interessati.

Art. 56

AMMISSIONE

1. La Giunta, sulla base delle richieste, delibera l'elenco dei soggetti della partecipazione, che va aggiornato ogni anno sulla base del rinnovo delle domande e di presentazione di nuove domande, dandone comunicazione agli istanti.

Art. 57

FORME DI CONSULTAZIONE

1. La Provincia consulta i soggetti della partecipazione secondo i rispettivi fini istituzionali.
2. La consultazione è obbligatoria per l'approvazione del Piano Territoriale di coordinamento, del Piano Territoriale Urbanistico, degli altri strumenti di pianificazione e programmazione di livello provinciale intercomunale.
3. La consultazione si attua mediante invio e pubblicizzazione di un documento chiaramente illustrativo dell'oggetto di esame, con l'indicazione delle eventuali soluzioni alternative emerse nella fase preparatoria e con il contestuale deposito di tutti gli atti necessari all'approfondimento presso la sala del Consiglio Provinciale, nonché presso le sedi circondariali.
4. Decorsi almeno sette giorni dall'invio e dalla pubblicizzazione, si provvede ad una o più pubbliche riunioni di illustrazione e dibattito normalmente per ciascuna sede circondariale, ad iniziativa della Giunta Provinciale.
5. Entro gli ulteriori sette giorni, i soggetti consultati potranno far pervenire alla Segreteria della Provincia, documenti contenenti proposte ed osservazioni. Tali documenti dovranno specificare le organizzazioni di provenienza, il numero attuale dei componenti residenti nei comuni della provincia, con i relativi nominativi, il numero delle persone che hanno dibattuto il tema della consultazione e possibilmente il numero delle adesioni a ciascuna delle proposte ed osservazioni.
6. Al fine della consultazione, nessun cittadino può essere computato come partecipante a più riunioni, e viene considerata valida la partecipazione alla prima riunione.
7. Le deliberazioni che vengono adottate dagli organi Provinciali danno atto del risultato della consultazione.

CAPO II

ISTANZE, PETIZIONI INTERROGAZIONI E PROPOSTE

Art. 58

SOGGETTI LEGITTIMATI

1. I cittadini singoli o le associazioni di cui al precedente art. 54 possono presentare al Presidente della Provincia istanze e petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi di rilevanza provinciale.
2. Non sono ammissibili le petizioni, le istanze che non attengano alle funzioni proprie o delegate alla Provincia.

Art. 59

INTERROGAZIONI POPOLARI

1. Le organizzazioni di cui al precedente art. 54, possono rivolgere interrogazioni scritte.
2. La risposta è data per iscritto entro trenta giorni.

CAPO III

REFERENDUM CONSULTIVI

Art. 60

PRINCIPI

1. Sono ammessi referendum consultivi in materie che competono alla Provincia. Il referendum deve comunque riguardare interessi collettivi dell'intera comunità Provinciale o di ambiti territoriali sovracomunali.
2. Non possono essere oggetto di referendum i tributi locali, le tariffe dei servizi ed altre imposte nonché le questioni attinenti a persone determinate.

Art. 61

POTERI DI INIZIATIVA

1. I referendum sono indetti su richiesta del Consiglio Provinciale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, di 24 Consigli Comunali o quando lo richiedano n. 10.000 (diecimila) cittadini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.

Art. 62

MODALITA' DELLA RICHIESTA

1. Quando il referendum è richiesto dal Consiglio Provinciale o dai Consigli Comunali, le delibere fissano il testo da sottoporre agli elettori.
2. La richiesta degli elettori o dei Consigli Comunali contiene il testo da sottoporre a referendum con le firme autenticate nelle forme di legge.
3. Il quesito referendario deve essere breve, chiaro e unico.
4. La richiesta degli elettori e dei Consigli Comunali è depositata presso la Segreteria Provinciale, con le modalità e nelle forme stabilite nell'apposito Regolamento.

Art. 63

AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM

1. Sull'ammissibilità del referendum richiesto dagli elettori o dai Consigli Comunali decide il Consiglio Provinciale, entro trenta giorni dal deposito, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Provincia, acquisiti i pareri di cui all'art. 53 della L. 8 giugno 1990 n. 142.
2. La decisione del Consiglio Provinciale è limitata all'esame della legittimità della richiesta, esclusa ogni valutazione sull'opportunità del referendum proposto.
3. Quando il referendum è richiesto dal Consiglio Provinciale, la delibera che lo propone ne verifica anche la legittimità.

Art. 64

INDIZIONE

1. I referendum sono indetti dal Presidente e si tengono una sola volta l'anno nel più vicino giorno festivo di ottobre, purché dall'esecutività della delibera consiliare che ne ha verificato la legittimità, decorrano almeno quarantacinque giorni.
2. Possono tenersi più referendum contemporaneamente, ma non in coincidenza con altre operazioni di voto, né nei sessanta giorni precedenti le altre operazioni di voto, slittando, in questi casi, alla prima domenica del mese di maggio successivo.

Art. 65

MODALITA' PER LA CONSULTAZIONE

1. Le modalità per la consultazione sono stabilite da apposito Regolamento che si uniformerà al principio dell'economicità e semplicità delle operazioni di voto, che devono svolgersi in un solo giorno, e di garanzia della libertà e della segretezza del voto.
2. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Presidente mediante affissione di manifesti, al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 66

REFERENDUM ABROGATIVO/PROPOSITIVO

1. Su richiesta di n. 20.000 elettori residenti, o di n. 15 Consigli Comunali, il Presidente della Provincia indice referendum per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate dalla Provincia, per revocare atti amministrativi a contenuto generale e per la proposizione di nuove norme.
2. Non è ammesso il referendum abrogativo e/o propositivo per le norme regolamentari tributarie e tariffarie.
3. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali dei Comuni della Provincia.
4. La proposta referendaria si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 67

EFFETTI

1. Il Presidente, se l'esito è stato favorevole, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, è tenuto a proporre al Consiglio Provinciale la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum, per l'adozione dei provvedimenti conformi alla volontà popolare.
2. Se l'esito non è stato favorevole, il Presidente ha facoltà di proporre al Consiglio

Provinciale la questione per le conseguenti valutazioni.

CAPO IV

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 68

ISTITUZIONE

1. La Provincia istituisce il Difensore Civico Provinciale. Assume opportune iniziative perché vengano istituiti i Difensori Civici dei Circondari, di cui possono avvalersi i Comuni che ne fanno richiesta al Consiglio Provinciale.
2. Il Difensore Civico viene nominato dal Consiglio Provinciale con le stesse modalità di elezione del Presidente del Consiglio Provinciale.
3. Spetta al Difensore Civico una indennità di carica pari al 50% di quella del Presidente della Provincia.
4. La Giunta Provinciale, provvederà con apposito atto deliberativo, a stabilire:
 - La dotazione organica, strutturale e finanziaria;
 - Le modalità di funzionamento;
 - Le modalità di ripartizione delle spese da sostenere, da parte dei Comuni, nel caso di istituzione dei Difensori Civici dei Circondari.

Art. 69

FUNZIONI

1. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione provinciale e comunale nonché degli enti ed aziende provinciali e comunali segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze, i ritardi e le responsabilità.

Art. 70

REQUISITI SOGGETTIVI

1. Può essere nominato Difensore Civico ogni cittadino italiano, avente i requisiti per essere eletto Consigliere Provinciale.
2. Ogni cittadino interessato potrà far pervenire la propria domanda, secondo le modalità stabilite da apposito avviso pubblico emanato dal Presidente della Provincia.
3. Il Difensore Civico deve essere scelto tra persone di particolare integrità morale ed indipendenza, con provata esperienza nel campo del diritto e dell'amministrazione. Il Difensore Civico non può ricoprire incarichi inerenti ad associazioni e partiti politici.

Art. 71

DURATA IN CARICA E GIURAMENTO

1. Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere confermato solo se consegue almeno i due terzi dei voti in prima ed unica votazione.

2. Le funzioni del Difensore Civico sono prorogate fino all'entrata in carica del successore.
3. Prima di assumere le funzioni, il Difensore Civico presta giuramento dinanzi al Consiglio Provinciale, secondo la formula prevista dall'art. 11 del testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957 n. 3.

Art. 72

REVOCA E DECADENZA

1. Il Difensore Civico può essere revocato per giustificato motivo qualora la sua attività risulti carente o per gravi ragioni attinenti ai requisiti di indipendenza ed integrità morale, con la stessa votazione stabilita per la sua elezione.
2. Quando al Difensore Civico vengono a mancare i requisiti di cui all'art. 70, se ne deve dichiarare la decadenza.
3. In caso di revoca o decadenza si provvede alla nomina del nuovo Difensore Civico nel termine dei successivi 30 giorni.

Art. 73

INCOMPATIBILITA'

1. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con incarichi professionali conferiti dalla Provincia, dai comuni convenzionati e da enti da essi dipendenti. In caso di incompatibilità sopravvenuta se ne pronuncia la decadenza.

Art. 74

RAPPORTI CON GLI ORGANI ELETTIVI

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Difensore Civico invia al Consiglio Provinciale ed ai Consigli Comunali convenzionati, una relazione sull'attività svolta e sui rimedi organizzativi di cui intende segnalare la necessità.
2. Egli può anche inviare, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione.
3. Le relazioni sono sottoposte alla discussione del competente Consiglio unitamente alle osservazioni della giunta competente, entro 60 giorni.
4. Il Consiglio, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza ed invita i competenti organi della Provincia e del Comune ad adottare le ulteriori misure conseguenziali.

Art. 75

PREROGATIVE

1. Gli amministratori e i dirigenti della Provincia, dei Comuni e degli Enti dipendenti sono tenuti a fornire al Difensore Civico le informazioni nonché la copia gratuita degli atti e dei documenti di cui questi faccia richiesta per l'esercizio delle proprie funzioni. In difetto, il Difensore Civico può promuovere una azione disciplinare, può riferirne all'Autorità Giudiziaria Penale e può impartire prescrizioni a carico dell'Organo o ufficio inadempiente.

CAPO V ALBO PRETORIO

Art. 76

TENUTA DELL'ALBO PRETORIO

1. Le attività della Provincia si svolgono nel rispetto dei principi di conoscibilità, comunicabilità e pubblicità.
2. La Provincia tiene nella propria sede centrale, in luoghi facilmente accessibili al pubblico, un albo pretorio provinciale per la pubblicazione degli atti che la Legge, lo Statuto e i Regolamenti prescrivono.
3. La pubblicazione deve essere fatta in modo che almeno la prima facciata dell'atto (contenente la data, il numero, l'oggetto e i destinatari) sia leggibile e che la durata minima di esposizione sia di 15 giorni consecutivi.
4. Nelle sedi circondariali sono previsti appositi spazi da destinare all'informazione dei cittadini.
5. Al fine di garantire i principi di cui al 1. Comma, saranno previsti, con Regolamento, ulteriori strumenti e procedure.

CAPO VI PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO

Art. 77

MODALITA' E CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

1. La Provincia provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento che incide su situazioni giuridiche soggettive, mediante comunicazione personale al destinatario del provvedimento da adottarsi.
2. Se il provvedimento da adottarsi riguarda un numero indeterminato o, comunque, rilevante di destinatari, la comunicazione avviene mediante affissione all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi o mediante manifesti o in altra forma idonea.
3. La comunicazione indica:
 - a) L'oggetto del procedimento promosso;
 - b) L'ufficio provinciale e la persona responsabile del procedimento;
 - c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, durante il normale orario di lavoro.

Art. 78

SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE

1. Possono partecipare al procedimento i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti o può produrre comunque un pregiudizio.
2. Le associazioni e gli altri organismi hanno facoltà di partecipare al procedimento a salvaguardia degli interessi per i quali si sono costituiti.

Art. 79

POTERI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI

1. La partecipazione al procedimento si estrinseca nella facoltà di accedere agli atti, di ottenerne ogni informazione e di presentare osservazioni e documenti.
2. Le osservazioni ed i documenti non producono gli effetti previsti nel successivo art. 80, se presentati dopo la data di adozione del provvedimento.

Art. 80

OBBLIGHI DELLA PROVINCIA

1. La Provincia ha l'obbligo:
 - a) di attendere per l'adozione del provvedimento almeno venti giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento o dieci giorni dal termine finale della pubblicazione nell'albo pretorio della comunicazione dell'avvio del procedimento o venti giorni dalla diffusione della comunicazione nelle altre forme, salvo che non sussistano ragioni di particolare urgenza che vanno espressamente e concretamente indicate nella motivazione del provvedimento;
 - b) di valutare e motivare sulle osservazioni ed i documenti presentati dai soggetti previsti nel precedente art. 78, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 81

ACCORDI

1. La Provincia può concludere gli accordi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e secondo le modalità in esse indicate.
2. Gli accordi conclusi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 della legge 8.6.1990 n. 142 e successive modificazioni, sono comunicati al Consiglio Provinciale, a cura del Presidente della Provincia, nella prima seduta utile dopo la conclusione e definizione del procedimento.

Art. 82

ESCLUSIONE

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della Provincia considerata dall'art. 13 della L. n. 241 del 7 agosto 1990, né quando la comunicazione dell'avvio del procedimento sia oggettivamente incompatibile con il provvedimento da adottarsi, per sua natura o per l'urgenza nel provvedervi.

CAPO VII

DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 83

RINVIO

1. Tutti i cittadini e coloro comunque interessati, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei documenti della Provincia e delle istituzioni dell'Ente, secondo le modalità stabilite dal regolamento in conformità alla L. 241/90.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e dei documenti di cui al precedente comma, previo il pagamento dei soli costi.

TITOLO VII

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 84

DEMANIO E PATRIMONIO

1. La Provincia ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. Dei beni provinciali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.

Art. 85

CONTABILITA' E BILANCIO

1. L'ordinamento finanziario e contabile della provincia è disciplinato dalla legge e dal regolamento provinciale.

Art. 86

ELEZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

1. I revisori dei conti sono eletti in base alle prescrizioni dell'art. 57 della L. n. 142 del 1990 e successive modificazione ed integrazioni.

Art. 87

INELEGGIBILITA' E DECADENZA DEI REVISORI DEI CONTI

1. Sono ineleggibili alla carica di membro del collegio dei revisori: i Consiglieri Provinciali, gli Assessori Provinciali, i dipendenti provinciali, gli amministratori degli Enti Locali e Strumentali, i dipendenti degli Enti a partecipazione provinciale, coloro che sono legati alla Provincia e a tali enti da rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, i difensori civici provinciali.
2. Sono ineleggibili a tale carica i parenti ed affini entro il terzo grado degli amministratori indicati nel comma precedente.
3. Sono, altresì, ineleggibili alla carica coloro che non possono ricoprire la carica di Consiglieri della Provincia di Pescara.
4. La perdita delle condizioni di eleggibilità o l'accertamento dell'originaria mancanza

comportano la decadenza dalla carica di revisore dei conti. A tale fine, il Consiglio Provinciale contesta all'interessato tale carenza invitandolo a rimuovere - se possibile - l'impedimento o a far conoscere le proprie deduzioni entro giorni 15. Decorso tale termine, il Consiglio decide.

Art. 88

DURATA, REVOCA RIELEGGIBILITA' DEI REVISORI DEI CONTI

1. I revisori durano in carica 3 (tre) anni, non sono revocabili se non in caso di grave inadempienza e sono rieleggibili una sola volta.
2. In caso di grave inadempienza, il Consiglio la contesta all'interessato, assegnandogli il termine di giorni 15 per le proprie deduzioni prima della decisione.

Art. 89

FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il collegio dei revisori è organo di controllo economico-gestionale e di riscontro giuridico-contabile della Provincia. Per l'esercizio della vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione sono attribuiti al collegio poteri ispettivi.
2. Nelle materie di competenza, il collegio dei revisori è anche organo di consulenza del Consiglio Provinciale.
3. Il collegio si esprime obbligatoriamente su:
 - a) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - b) le gestioni delle aziende speciali e delle società per azioni a capitale prevalentemente locale;
 - c) la contrazione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - d) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.
4. Il Dirigente dell'ufficio di ragioneria trasmette trimestralmente ai revisori dei conti una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel periodo considerato.
5. I revisori trasmettono tale documento con le loro osservazioni, entro un mese dalla ricezione, alla Giunta.
6. Il collegio dei revisori redige la relazione annuale e ne accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo, attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, sulla quale formula rilievi ed esprime proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza produttiva e l'economicità della gestione dell'Ente nel suo complesso.
7. Ove il collegio dei revisori riscontri gravi irregolarità sulla gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale ed al Direttore Generale.

Art. 89 bis

Comunicazione e spese di rappresentanza

Con appositi e distinti regolamenti verranno disciplinate le attività di comunicazione e le spese di rappresentanza, al fine di assicurare un'adeguata proiezione all'esterno delle attività, del ruolo, delle funzioni istituzionali e dell'immagine della Provincia.

Sono legittimati ad assumere le spese di rappresentanza, conformemente alle finalità ed alla disciplina regolamentare di cui al comma precedente, il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio provinciale ed i Presidenti dei Gruppi Consiliari, ciascuno con riferimento ai propri fini rappresentativi ed istituzionali.

Le spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio provinciale e dei Presidenti dei Gruppi Consiliari sono disciplinate all'interno del regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio provinciale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 90

ENTRATA IN VIGORE - RINVIO

1. Lo Statuto entra in vigore nei modi e nei termini previsti dall'art. 4, 4° comma, L. n. 142 dell'8 giugno 1990, come modificato dalla legge 265/99.

Art. 91

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche statutarie sono disciplinate dal 3^a comma dell'art. 4 della L. n. 142 dell'8 giugno 1990.